

Legge sulle poste (LPO) (Trasporto di giornali e periodici in abbonamento)

Modifica del 22 giugno 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche
del Consiglio nazionale del 15 febbraio 2007¹;
visto il parere del Consiglio federale del 28 febbraio 2007²,
decreta:

I

La legge del 30 aprile 1997³ sulle poste è modificata come segue:

Art. 15 Trasporto di giornali e periodici in abbonamento

¹ La Posta trasporta giornali e periodici in abbonamento secondo principi uniformi e a prezzi indipendenti dalla distanza.

² Allo scopo di salvaguardare il pluralismo della stampa regionale e locale, la Posta concede riduzioni a quotidiani e settimanali in abbonamento di cui assicura il recapito regolare e che:

- a. sono diffusi prevalentemente in Svizzera;
- b. sono pubblicati almeno settimanalmente;
- c. non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi;
- d. presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento in media;
- e. non appartengono alla stampa associativa o alla stampa specializzata del mondo del lavoro o del tempo libero;
- f. non sono né di proprietà pubblica né editi da un ente statale;
- g. non sono gratuiti;
- h. hanno una tiratura, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, tra le 1000 e le 40 000 copie per edizione;

¹ FF 2007 1465

² FF 2007 2337

³ RS 783.0

- i. ove trattasi di edizioni locali con propria testata, non sono né direttamente né indirettamente, quanto a capitale e voti, di proprietà dell'editore del giornale principale;
 - j. non pesano più di un chilogrammo, compresi gli inserti.
- ³ La Posta concede riduzioni a giornali e periodici in abbonamento editi da organizzazioni senza scopo di lucro (stampa associativa) di cui assicura il recapito regolare e che:
- a. sono pubblicati almeno trimestralmente;
 - b. non pesano più di un chilogrammo, compresi gli inserti;
 - c. non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi;
 - d. presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento in media;
 - e. hanno una tiratura, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, tra le 1000 e le 300 000 copie per edizione.
- ⁴ L'approvazione dei prezzi del recapito regolare dei giornali e dei periodici di cui ai capoversi 2 e 3 compete al Dipartimento.
- ⁵ La Confederazione versa ogni anno alla Posta un'indennità pari a 20 milioni di franchi⁴ per la concessione delle riduzioni secondo il capoverso 2.
- ⁶ La Confederazione versa ogni anno alla Posta un'indennità pari a 10 milioni di franchi⁵ per la concessione delle riduzioni secondo il capoverso 3.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008.

³ L'articolo 15 capoverso 6 ha effetto sino all'entrata in vigore di nuove disposizioni sulla promozione della stampa, ma non oltre il 31 dicembre 2011.

Consiglio nazionale, 22 giugno 2007

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist
Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri
Il segretario: Christoph Lanz

⁴ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS **171.10**).

⁵ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS **171.10**).

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato l'11 ottobre 2007.⁶

² Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

27 novembre 2007

Cancelleria federale

⁶ FF 2007 4161

